

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 7/C

N. 8/C

N. 9/C

(2005/2006)

Riunioni del

8 settembre 2005

16 settembre 2005

29 settembre 2005

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 7/C – RIUNIONE DELL'8 SETTEMBRE 2005**

- 1) **APPELLO DELL'A.S. OSPEDALICCHIO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI ROCCHI GIANLUCA FINO AL 31.12.2007, LAMBERTI SAMUEL FINO AL 31.12.2005, GAMBACORTA GIOVANNI E PASQUA STEFANO PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, MASTROIANNI FABIO PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, SEGUITO GARA SANTA SABINA/OSPEDALICCHIO DEL 22.5.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 99 del 24.6.2005)

Con atto del 27.6.2005 l'A.S. Ospedalichio ha adito la C.A.F., con preannuncio di richiesta di copia degli atti, avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria che confermava le sanzioni inflitte ai calciatori, rispettivamente: Rocchi Gianluca fino al 31.12.2007, Lamberti Samuel fino al 31.12.2005, Gambacorta Giovanni e Pasqua Stefano per sei giornate effettive di gara, Mastroianni Fabio per quattro giornate effettive di gara e la società con l'ammenda di € 800,00 a seguito di quanto verificatosi nella gara di play-off di 1^a Categoria Santa Sabina/Ospedalichio del 22.5.2005.

Tempestivamente, il 27.7.2005, l'A.S. Ospedalichio inviava i motivi di appello.

Giova osservare che i comportamenti alla base delle sanzioni sopraesposte, sono stati adottati dal Giudice Sportivo, con Com. Uff. n. 93 del 25 maggio 2005, per i comportamenti aggressivi e minacciosi tenuti dai tesserati e dai sostenitori nei confronti degli ufficiali di gara nelle ultimissime fasi dell'incontro ed al termine dello stesso.

Avverso le sanzioni di cui sopra l'A.S. Ospedalichio adiva la Commissione Disciplinare con memorie diffuse e particolareggiate. Con Com. Uff. n. 99 del 24 giugno 2005 l'organo di secondo grado respingeva il reclamo "in tutti i suoi punti", dopo aver anche provveduto ad ascoltare in via suppletiva l'arbitro dell'incontro ed il presidente della stessa società.

L'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Nelle motivazioni di appello proposte dall'A.S. Ospedalichio vengono, inizialmente, ripercorsi gli eventi fattuali secondo una propria ricostruzione - l'esame ne è precluso trovandoci ormai in terzo grado di giudizio di merito - ; successivamente lamentato il difetto di contraddittorio, per non aver ascoltato calciatori, ma ciò non è fondato in quanto è stato ascoltato il presidente della società; in seguito riproposti motivi che erano stati alla base del giudizio di secondo grado.

Non rientrando nei compiti della Commissione d'Appello Federale un riesame dei fatti già oggetto dei due precedenti gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S., l'appello deve dichiararsi inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1,

C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Ospedalichio di Ospedalichio (Perugia) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2) APPELLO DELL'A.C. PRATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL SIGNOR TOCCAFONDI PAOLO FINO ALL'8.1.2007 E L'AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 416/C del 13.7.2005)

Il 20.7.2005 la società A.C. Prato ha appellato davanti a questa Commissione il provvedimento della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C che con Com. Uff. n.416/C del 13 luglio 2005 ha inflitto la sanzione dell'inibizione fino all'8.1.2007 al Sig. Toccafondi Paolo, consigliere della società, ed alla società stessa, per responsabilità oggettiva, la sanzione dell'ammenda di €5.000,00, a seguito di deferimento del Procuratore Federale.

Terminata la gara Pro Patria/Prato del 1° maggio 2005, il collaboratore dell'Ufficio Indagini posizionato davanti agli spogliatoi della Pro Patria, era testimone dell'aggressione prima verbale con offese e poi fisica con diversi pugni da parte del Sig. Toccafondi nei confronti del Sig. Guffanti; uno di questi colpi, portato al viso, provocava fuoriuscita di sangue dal naso e dalla bocca. In seguito all'aggressione operata non si scorgevano segni di ravvedimento nell'aggressore Sig. Toccafondi, tant'è che lo stesso incaricato dell'Ufficio Indagini registrava l'allontanamento dall'impianto a bordo di un'auto privata.

L'A.C. Prato, nei suoi motivi di appello, inizialmente confuta la ricostruzione risultante dagli atti ufficiali, sostenendo che fosse stato il Guffanti con il suo atteggiamento a "provocare" il Toccafondi nell'episodio di cui si tratta. Tale affermazione non è sostenibile in questa sede, avendo valenza esclusiva in sede probatoria, quanto risultante dal rapporto degli ufficiali di gara e "le relazioni dell'Ufficio Indagini", come previsto dall'art. 31, lett. A) C.G.S..

Prosegue l'appellante A.C. Prato sostenendo l'eccessività delle sanzioni inflitte, in particolare l'inibizione al Toccafondi, se raffrontata con altri episodi assimilati di cui si sono resi responsabili calciatori o tecnici a cui sono state comminate sanzioni più lievi.

Il reclamo deve essere respinto.

Giova sottolineare, laddove fosse necessario, la peculiarità della figura del dirigente, differenziandola da quella del calciatore o del tecnico; questi ultimi vivono l'evento agonistico incontro-scontro in prima persona sul campo, un dirigente sportivo non può farsi trascinare dall'emotività della situazione, dovendo assolvere a compiti diametralmente opposti rispetto a quelli agonistici.

Le violazioni ascritte al tesserato e conseguentemente alla società per responsabilità oggettiva come evidenziate dal deferimento del Procuratore Federale, sono chiaramente individuate e proporzionalmente graduate nelle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C.

Prato di Prato e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 3) APPELLO DEL F.C.F. COMO 2000 AVVERSO LA SANZIONE PECUNIARIA DI € 3.615,00 INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 32 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 104 dell'1.7.2005)

Su deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile a carico della società F.C.F. Como 2000 per violazione dell'art 32 del Regolamento della L.N.D. come pubblicato su Com. Uff. n. 1 dell'8 luglio 2004 (nota n. 3356 del 13.5.2005) la società Como 2000 F.C.F. veniva sanzionata con la pena pecuniaria di euro 3.615,00 (Com. Uff. n. 104 del 1 luglio 2005).

Il Como 2000 C.F.C. ricorreva avanti alla C.A.F. sostenendo come già in data 13.9.2004 avesse comunicato per iscritto alla L.N.D. la propria assoluta impossibilità a partecipare al Campionato Primavera per la stagione 2004/2005 in quanto non era dotata di sufficiente organico atletico chiedeva pertanto la riforma del provvedimento impugnato.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

L'art 32 del Regolamento della L.N.D. impone l'obbligo di partecipare alle società affiliate al Campionato Primavera con la seconda squadra; obbligo, nella specie, pacificamente non adempiuto dalla società ricorrente, come dalla stessa ammesso.

Trattasi di violazione di carattere formale cui consegue la sanzione che, nella specie, è stata comminata nel minimo della pena

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C.F. Como 2000 di Como e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 4) APPELLO DELL'A.S.D. FOLGORE SELINUNTE AVVERSO LE SANZIONI DELLE INIBIZIONI INFLITTE AL SIGNOR DURANTE DAVIDE PER MESI 5 E AL SIGNOR MONTEVERDE BENIAMINO PER MESI 4 , LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 208 del 14.7.2005)

Con la decisione impugnata, la Commissione Disciplinare, letto il deferimento del Procuratore Federale a carico dei Sigg.ri Durante Davide e Monteverde Beniamino, rispettivamente Presidente e Consigliere della società istante, in ordine alla violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., nonché a carico della medesima società per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S. (relativamente alle gravi minacce rivolte al Commissario di campo ed all'arbitro durante

l'intervallo tra primo e secondo tempo della gara in epigrafe indicata), ha inflitto al Sig. Durante l'inibizione per mesi cinque, al sig. Monteverde l'inibizione per mesi quattro, ed alla società Folgore 2000 Castelvetro, ora A.S.D. Folgore Selinunte, l'ammenda di € 1.000,00.

La società ha proposto quindi reclamo, lamentando l'ingiustizia della decisione, visto anche che, a seguito dei fatti in questione, essa ha già dovuto subire le sanzioni della squalifica del campo per tre giornate e dell'ammenda di € 3.000,00 (come da decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 188 del 30 maggio 2005).

Il reclamo in trattazione, ai limiti della inammissibilità per la genericità dei motivi dedotti, non può, in ogni caso, essere accolto, fondandosi in realtà le sanzioni aggiuntivamente inflitte sui gravissimi fatti e le minacce riportati nel rapporto del Commissario di campo, che hanno dato origine all'ulteriore procedimento su deferimento dell'Organo requirente federale, fatti relativamente ai quali la sanzione inflitta in prime cure può addirittura caratterizzarsi per la particolare tenuità.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Folgore Selinunte di Castelvetro (Trapani) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

5) APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE WALTER ADRIAN SAMUEL (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 35 del 26.8.2005)

Il F.C. Internazionale Milano ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n. 35 del 26 agosto 2005 con la quale è stata confermata la squalifica a tre giornate effettive di gara inflitte al calciatore Walter Adrian Samuel dal Giudice Sportivo (come da C.U. n. 31 in data 22 agosto 2005) in relazione al comportamento tenuto nel corso della gara di Supercoppa TIM, Juventus/Internazionale del 20.8.2005 (sputo indirizzato da tergo, a gioco fermo, verso il calciatore avversario Pavel Nedved).

Il gravame è basato:

- 1) sulla presunta violazione dell'art. 33 comma 1 lett. b) C.G.S., in relazione alla riconducibilità del gesto del Samuel alla nozione di "fatti di condotta violenta" ;
- 2) sulla presunta contraddittorietà della motivazione in merito alla distanza fra il Samuel ed il Nedved;
- 3) sulla presunta violazione delle norme relative alla commisurazione della pena.

Si chiede, inoltre, l'acquisizione della registrazione della trasmissione televisiva "Il processo del lunedì" del 29.8.2005.

Nessuno dei motivi del gravame merita accoglimento.

Premesso, infatti, che nessun riesame del fatto è possibile in questa sede, onde deve ritenersi ormai accertato definitivamente quanto stabilito dalla Commissione Disciplinare sia in ordine alla distanza fra i due protagonisti della vicenda, sia per

quel che riguarda la volontarietà del gesto posto in essere dal Samuel, con conseguente inutilità di ulteriori acquisizioni, questa Commissione ritiene correttamente motivate, da parte della Disciplina, sia la qualificabilità del fatto come episodio di condotta violenta avvenuta a gioco fermo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 31 lett. a3) C.G.S., sia la quantificazione della sanzione in considerazione della obiettiva gravità del fatto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano di Milano e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

ORDINANZE

- 6) APPELLO DEL SIGNOR RIZZO GAETANO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27 STATUTO F.I.G.C., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 6 del 27.7.2005).

La C.A.F., ritenuto necessario l'acquisizione di copia del lodo arbitrale sul quale si basa il ricorso, ordina l'acquisizione di tale atto.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 8/C - RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 2005**

- 1) APPELLO DELL'U.S. AVELLINO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA, INFLITTA AL CALCIATORE CECERE DOMENICO A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA A, LETT. A3), C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 59 del 9.9.2005)**

A seguito di segnalazione della Procura Federale ed esaminata la relativa documentazione televisiva, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera n. 38 del 30 agosto 2005, infliggeva al calciatore Cecere Domenico dell'U.S. Avellino la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, per avere colpito, con un pugno, un avversario, nel corso della gara Verona/Avellino del 25.8.2005.

Avverso questa decisione proponeva appello alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, l'U.S. Avellino, richiedendo la "riduzione della squalifica, inflitta al calciatore Cecere Domenico ad una gara effettiva o in subordine a due gare effettive".

La predetta Commissione Disciplinare confermava la predetta sanzione.

Avverso questa decisione l'odierna ricorrente proponeva ricorso alla C.A.F., richiedendo la riduzione della squalifica del calciatore Cecere a due giornate effettive di gara.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

La motivazione della decisione della Commissione Disciplinare è, infatti, condivisibile e deve intendersi, qui, integralmente, riportata.

I motivi di appello non inficiano questa conclusione.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare è adeguata all'effettivo grado della lesione del bene protetto dalla norma, tenuto conto delle modalità di svolgimento dei fatti, ripresi dalle strutture televisive.

Questa considerazione non muterebbe, in astratto, neppure nell'ipotesi che il calciatore del Verona, Sforzini, avesse posto in essere, nei confronti del Cecere, "l'invocata provocazione", evidenziata dalla Commissione Disciplinare, ma non ravvisabile dalle immagini televisive.

La predetta Commissione ha evidenziato, comunque, passando al caso concreto, che, dalle immagini televisive, i due calciatori, in un'azione di gioco, sono caduti a terra e il Cecere ha colpito lo Sforzini con un pugno alla schiena, dopo avergli afferrato la maglia.

Non sono, quindi, sussistenti, le invocate "attenuanti", causate da una sorta di ipotetica (e inesistente) provocazione.

I diversi casi di violenza, indicati nell'appello, riguardano situazioni diverse e

ovviamente, ogni vicenda deve essere valutata nel proprio specifico contesto.

Dalle immagini televisive risulta chiaramente che il Cecere ha colpito l'avversario con un pugno, espressione evidente di un atto di mera violenza e non con "un lieve colpo a mano chiusa, qualificabile come mero gesto di stizza, privo di potenzialità offensiva e pericolosità" come sostenuto nel ricorso.

Sulla mancanza di danni dello Sforzini, non vi è nulla da aggiungere a quanto, correttamente, detto dalla Commissione Disciplinare, circa il fatto che "l'idoneità offensiva degli atti va valutata con un giudizio "ex ante", con prognosi postuma".

La decisione va, dunque, confermata e deve essere, di conseguenza, incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Avellino di Avellino e dispone l'incameramento della relativa tassa.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 9/C – RIUNIONE DEL 29 SETTEMBRE 2005.**

- 1) APPELLO DELLO SPORTING CLUB S. ELIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 INFLITTA AL CALCIATORE TORTOLANO GIUSEPPE E DELL'AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DI ESSA RECLAMANTE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 75 del 10.3.2005)

Lo Sporting Club Sant'Elia ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata sul C.U. n. 76 del 10 marzo 2005, relativa alla gara Sporting Club S.Elia/Colfelice del 30.1.2005 – Campionato di 2° Categoria.

Il ricorrente, in sostanza, chiede un nuovo esame dei fatti, al fine di ottenere un ridimensionamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ed in parte già ridotte dalla Commissione Dicipinare.

Ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S. il ricorso è manifestamente inammissibile non rientrando nei casi della norma.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S. l'appello come innanzi proposto dallo Sporting Club S. Elia di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

- 2) APPELLO DELL'A.S. GUARDIAGRELE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 23.3.2010 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE AL DIRIGENTE PRIMAVERA GEDEONE, DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 AL MASSAGGIATORE CAMPITELLI DINO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2006 ALL'ALLENATORE DONATELLI GIUSEPPE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 167 del 22.4.2005)

L'A.S. Guardiagrele Calcio ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, pubblicata sul C.U. n. 167 del 22 aprile 2005, con cui veniva integralmente rigettato il ricorso proposto dalla stessa società in merito alle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo per fatti relativi alla gara Guardiagrele/Gallipoli del 20.3.2005 valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti 2004/2005 – Girone H.

Sostiene la ricorrente in via preliminare l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., in quanto basato sull'omessa motivazione sui punti decisivi della controversia. Nel merito chiede una congrua riduzione delle sanzioni inflitte al dirigente Primavera Galeone, all'allenatore Donatelli Giuseppe ed al massaggiatore Compitelli Dino.

Ritiene la C.A.F., che il ricorso possa essere accolto solo per quel che riguarda l'allenatore Donatelli in quanto risulta dagli atti ufficiali che nessun atto di violenza

fisica fu posto in essere dallo stesso nei confronti dell'arbitro, essendosi al contrario limitato ad una, sia pur virulenta, protesta verbale. Conseguentemente la squalifica inflittagli può essere ridotta fino al 31.12.2005.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Guardiagrele Calcio di Guardiagrele (Chieti), riduce al 31.12.2005 la sanzione della squalifica inflitta all'allenatore Donatelli Giuseppe e conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa versata.

3) APPELLO DEL CALCIATORE FAVASULI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 124 del 16.05.2005)

Il calciatore Favasuli Vincenzo, tesserato per la stagione 2004/2005 per la U.S. Mammola, proponeva reclamo avverso la sanzione comminatagli dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria con delibera n. 124 del 16 maggio 2005 (squalifica fino al 30.6.2007 per i fatti accaduti al termine della gara di 1° Categoria Mammola/Antonimina del 17.4.2005).

Sosteneva il calciatore suddetto la grave ingiustizia commessa nei suoi confronti in quanto la squalifica inflittagli quale capitano della squadra in luogo del non identificato autore materiale dell'atto di violenza nei confronti dell'arbitro (art. 2 comma 2 C.G.S.), doveva essere comminata ad altro calciatore, Favasuli Francesco, effettivo capitano dell'U.S. Mammola in quell'incontro, come attestato dall'arbitro con supplemento di referto. Riferiva inoltre che l'autore dell'aggressione a quest'ultimo, si identificava in Gallo Maurizio.

Nella riunione tenutasi il 13 giugno 2005 la C.A.F., ritenuta la necessità di stabilire l'esatta identità dell'autore del fatto alla luce del supplemento di referto dell'arbitro, disponeva la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini per gli accertamenti di competenza.

Dalla relazione trasmessa dal citato ufficio risultano pienamente provati i fatti posti a base del ricorso del Favasuli Vincenzo e cioè: 1) che il capitano della squadra non era quest'ultimo ma il Favasuli Francesco, avendo l'arbitro Quattrone Damiano ammesso l'equivoco in cui era incorso a seguito di errore commesso dal compilatore della distinta di gara dell'U.S. Mammola; 2) che l'autore del gesto di violenza, posto in essere ai danni dell'arbitro dell'incontro, deve essere individuato nel calciatore Gallo Maurizio così come indicato dal ricorrente Favasuli Vincenzo.

Alla luce di tali circostanze il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'impugnata decisione della Commissione Disciplinare e trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Favasuli Vincenzo, annulla l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria e manda alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone la restituzione della tassa versata.

4) APPELLO DELL' ATLETICO STAZIONE 2002 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.04.2006 INFLITTA AL CALCIATORE BUONGIORNO GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 133 del 7.06.2005)

Con atto in data 10.6.2005 la società Atletico Stazione 2002 preannunciava appello con richiesta di copia degli atti ufficiali avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria che aveva confermato la sanzione sportiva della squalifica fino al 23.4.2006 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Buongiorno Giuseppe.

Con missiva del 22.6.2005 venivano inviati gli atti richiesti all'Atletico Stazione 2002 la quale tuttavia non provvedeva a trasmettere i motivi del reclamo.

Premesso quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto successivamente alla dichiarazione di appello la società non ha inviato i motivi del gravame come previsto dall'articolo 33 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 2, C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'Atletico Stazione 2002 di Villapiana Lido (Cosenza) per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5) APPELLO DEL C.S. ANACAPRI AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ISOLA DI PROCIDA/ANACAPRI DEL 19.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 106 del 23.6.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania rigettava il reclamo avanzato della società Anacapri confermando integralmente le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara Isola di Procida/Anacapri del 19.2.2005 (Com. Uff. n.106 del 23 maggio 2005)

Avverso tale provvedimento preannunciava reclamo la società Anacapri richiedendo copia di tutti gli atti, cui non faceva seguire i motivi del reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi

Tale situazione determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art 33, comma 2, C.G.S.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 2, C.G.S. per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dal C.S. Anacapri di Anacapri (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6) APPELLO DELLA SOLBIATESE ARNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GHIRINGHELLI CARLO IN FAVORE DELLA STESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/D del 20.1.2005)

La Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo proposto da Mattavelli Angela, madre del calciatore Ghiringhelli Carlo, annullando il vincolo del figlio allora minore insorto in data 11.11.2002 con la società Solbiatese Arno Calcio, in quanto la firma apposta sulla lista di trasferimento era apocrifa. (Com. Uff. n.17/D del 20.1.2005).

Proponeva reclamo avanti la Commissione d'Appello Federale la Solbiatese Arno Calcio facendo presente come mai avesse apposto firme false sulla lista di trasferimento di Ghiringhelli Carlo; allegava copia della lista in cui risultavano le sole firme del calciatore e del padre dello stesso.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

L'art. 39.2 N.O.I.F. prevede che la richiesta di tesseramento di calciatore minore deve essere sottoscritta anche dall'esercente la potestà genitoriale.

Orbene dagli atti all'esame della Commissione è pacifico come nella lista di trasferimento in oggetto manchi del tutto la firma di Mattavelli Angela, madre esercente la potestà genitoriale del calciatore Ghiringhelli Carlo.

Pertanto il vincolo di Ghiringhelli Carlo insorto l'11.11.2002 con la società Solbiatese Arno Calcio è stato giustamente annullato dalla Commissione Tesseramenti.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Solbiatese Calcio Arno S.r.l. di Solbiate Arno (Varese) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7) APPELLO DELLA S.P.A. PESCARA CALCIO AVVERSO DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DIAKHITE MODICO IN FAVORE DELLA STESSA SOCIETÀ PESCARA CALCIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D del 3.8.2005)

La C.A.F. dichiara il “non luogo a procedere”, ai sensi dell'art. 29, comma 12, C.G.S., per rinuncia all'appello come sopra proposto dalla S.p.A. Pescara Calcio di Pescara e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8) APPELLO DEL SIGNOR RIZZO GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27 STATUTO F.I.G.C., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 6 del 27.7.05)

Il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia il Sig. Gaetano Rizzo, allenatore della Polisportiva Calcio Sicilia e la Polisportiva Calcio Sicilia il primo per la violazione art. 27 comma 2 dello Statuto della F.I.G.C. per aver eluso l'obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli organi di giustizia sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., nonché della violazione di cui all'art 1 comma 1 C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva, il tutto per aver proposto ricorso per

decreto ingiuntivo presso il Tribunale Civile di Palermo per ottenere l'ingiunzione alla A.S Marsala 2000, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore della somma di euro 7.500,00 per la propria attività di allenamento e di addestramento prestata in favore di questa ultima società per la quale era tesserato nella stagione sportiva 2003/2004.

Deferiva poi la Polisportiva Calcio Sicilia a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art 2 comma 4 seconda parte C.G.S..

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia ritenuto fondato il deferimento infliggeva al Sig. Rizzo Gaetano l'inibizione a tutti gli effetti, ex art 14 lettera e) C.G.S. per mesi 6 e alla Polisportiva Calcio Sicilia l'ammenda di 500 euro (Com. Uff. n. 6 del 27 luglio 2005).

Ricorreva davanti alla C.A.F. il Rizzo Gaetano sostenendo come la A.S Marsala 2000 fosse stata condannata al pagamento in suo favore della somma di euro 7.500,00 oltre interessi legali dal Collegio Arbitrale L.N.D. con decisione pubblicata sul C.U n. 2 del 16 ottobre 2004.

Nel frattempo in data 13.6.2005 il Comitato Regionale Sicilia escludeva la A.S. Marsala 2002 dall'ammissione al relativo Campionato di Eccellenza a causa del mancato adempimento di numerose vertenze di calciatori e allenatori tra i quali appunto il Gaetano Rizzo.

Chiedeva pertanto di annullare la decisione della Commissione Disciplinare risultando paradossale che di tutta la situazione a rimetterci fosse solo colui che aveva prestato attività lavorativa per la stagione agonistica 2003/2004.

Il ricorso è fondato e va parzialmente accolto.

Da un punto di vista prettamente formale la violazione contestata indubbiamente esiste: né possono esservi giustificazioni che impediscano la necessaria richiesta preliminare fatta agli organi competenti di adire le vie legali.

Ma è altrettanto evidente, attesa la particolarità della situazione come sproporzionata sia la sanzione adottata dalla Commissione Disciplinare.

Appare equo pertanto, attese le particolari circostanze in cui il fatto si è verificato, ridurre la sanzione inflitta al Rizzo nei limiti del presofferto e cioè l'inibizione fino al 29.9.2005

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal signor Rizzo Gaetano, riduce al 29.9.2005 la sanzione della squalifica già inflitta. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

9) APPELLO DELL' A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CARBONARO FABIO DALL'A.S.D. FO.CE.VARA ALL' A.S. MELFI S.R.L. DEL 31.8.2004 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 2/D dell' 11.7.2005)

Con la decisione impugnata, la Commissione Tesseramenti, accogliendo il reclamo dei genitori del calciatore minore Carbonaro Fabio, che avevano dedotto di non aver mai apposto la propria firma al relativo atto, ha dichiarato nullo il trasferimento, per evidente apocriefa delle firme necessarie per la validità dell'atto stesso,

del detto calciatore dalla A.S.D. Fo.Ce. Vara alla A.S. Melfi, disponendo, altresì, il deferimento alla Lega Professionisti Serie C delle menzionate società e dei loro rispettivi Presidenti pro tempore (per violazione dell'art. 1 C.G.S., avendo contribuito alla formazione di un atto invalido in quanto recante la firma apocrifa dei genitori).

Con il reclamo in trattazione, la società Melfi deduce l'erroneità delle motivazioni poste a base dell'accoglimento del reclamo, nonché l'iniquità del disposto deferimento, lamentando tra l'altro la mancata acquisizione di un'apposita perizia calligrafica.

Invoca, in ogni caso, la perfetta buona fede dei vertici della società appellante, stante anche il comportamento concretamente tenuto dai genitori del Carbonaro, che mai in precedenza avrebbero neanche lontanamente paventato la non autenticità della loro sottoscrizione, nonché dal calciatore stesso, che avrebbe militato per ben due mesi (da settembre a novembre 2004), addirittura quale capitano, nella squadra melfitana partecipante al Campionato Nazionale Berretti.

Il reclamo non può essere accolto, stante l'evidente difformità, per andamento e tratto grafico, delle firme genitoriali apposte sull'atto di variazione del tesseramento rispetto a quelle apposte sui documenti di riconoscimento, risalenti a data anteriore.

Né in questa sede può rilevare l'eventuale buona fede della dirigenza della società reclamante, che chiede in ogni caso di essere scagionata da ogni addebito, dovendosi rimandare ogni valutazione in merito alla responsabilità dell'accaduto al procedimento introdotto dall'atto di deferimento.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Melfi S.r.l. di Melfi (Potenza). Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

10) APPELLO. DELLA POL. VICTORIA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DELLA PENALIZZAZIONE DI 18 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 E DELL'AMMENDA DI € 900,00, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 6 del 4.8.2005)

La C.A.F. dichiara il “non luogo a procedere”, ai sensi dell'art. 29, comma 12, C.G.S., l'appello proposto dalla Polisportiva Victoria di Cingoli (Macerata), per rinuncia. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

11) APPELLO DELLA PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE RISPETTIVAMENTE: AL DOTT. WILLIAM UZZI DELL'INIBIZIONE FINO AL 26.8.2006, DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE NICOLA SIGNORILE FINO AL 26.10.2005 ED AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI CALCIATORI SIRIO SILVESTRI E MICHELE ROBERTO SERGI A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n.

18/C del 31.8.2005)

Con atto n. 35/05 in data 14 luglio 2005, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. disponeva il deferimento dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C dei calciatori Sirio Silvestri, Michele Roberto Sergi e Nicola Signorile, in forza alla società Taranto Sport s.r.l., nonché del medico sociale della medesima società, dott. William Uzzi, causa gli accadimenti avvenuti in data 17 aprile 2005, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara Taranto – Igea Virtus, valida per il Campionato di calcio di Serie C2.

In particolare, in base a quanto dichiarato per iscritto (e ricevuto in data 29 aprile 2005 dall'Ufficio di Procura in questa sede reclamante) dal dott. Gaetano Grossi, incaricato dell'espletamento delle procedure antidoping per la medesima gara, risultava che il medico sociale della squadra tarantina aveva comunicato al detto sanitario che i due calciatori sorteggiati per il Taranto, già presenti all'interno dei locali adibiti al controllo antidoping, stavano assumendo ciascuno una compressa di Lasix, motivando tale assunzione con la difficoltà ad urinare da parte di entrambi e quindi con la finalità di forzare la diuresi.

Il dott. Grossi dichiarava che nonostante avesse fatto notare al dott. Uzzi che la sostanza rientrava tra quelle vietate dalla normativa antidoping, quest'ultimo asseriva di esserne a conoscenza e chiedeva che quanto accaduto fosse inserito nel verbale, sottolineando che il farmaco veniva assunto a fine gara. Tale circostanza veniva peraltro riportata dall'Ispettore medico sul verbale di prelievo.

Aperto un procedimento di indagine, la Procura veniva informata in data 17 maggio 2005, da parte del Coordinamento attività antidoping del CONI, dell'esito positivo delle analisi dei calciatori Sergi e Silvestri, per la presenza di "Furosemide" nelle urine prelevate al termine della gara sopramenzionata.

Entrambi i calciatori rinunziavano all'effettuazione delle controanalisi e venivano immediatamente, su loro richiesta, ascoltati dall'Organo inquirente, in data 20 maggio 2005.

Inoltre, come previsto dalla normativa di settore, la competente Commissione Disciplinare, con provvedimento del 20 maggio 2005 (C.U. n. 373/C), sospendeva in via cautelare gli atleti da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata.

In sede di interrogatorio i detti atleti riferivano della difficoltà ad urinare nonostante l'ingestione di una considerevole quantità di acqua (all'incirca tre litri).

In pari data veniva altresì escusso il medico sociale, dott. Uzzi, presentatosi spontaneamente per rendere dichiarazioni in ordine allo svolgimento dei fatti, segnalando in particolare che vista la mole di acqua assunta dai calciatori aveva somministrato agli stessi una compressa di lasix da 0,25 esclusivamente per facilitarne la diuresi e quindi in funzione terapeutica, non certo, dato anche il dosaggio minimo, per mascherare l'assunzione di sostanze proibite.

Nel corso dell'istruttoria perveniva l'esito di positività di un altro calciatore del Taranto, Nicola Signorile, per la stessa sostanza (Furosemide). Nel caso di specie il controllo era avvenuto la settimana successiva (24 aprile 2005), in occasione della partita con il Rende.

Appositamente convocato in data 21 giugno 2005, il Signorile riferiva che, men-

tre era in attesa di effettuare il controllo antidoping, un collaboratore della società, tale Domenico Gennarelli, gli aveva consegnato una pasticca dicendogli che la stessa era stata prescritta dal dott. Uzzi al fine di facilitare la minzione. Non era in grado di affermare se il rappresentante federale e l'ispettore medico avessero assistito alla consegna della pasticca ingerita, di cui ignorava il contenuto. Era presente tuttavia il già richiamato calciatore Silvestri.

2. Unificati i procedimenti, data anche l'evidente connessione probatoria, e rilevato che "naturalmente il fatto che ogni volta che un calciatore del Taranto venga sorteggiato per il controllo antidoping in un momento particolare e cruciale del campionato venga somministrata una compressa di Lasix è assolutamente ingiustificato sotto il profilo medico scientifico e unica giustificazione logica appare quella che la compressa aveva solo l'effetto di mascherare delle sostanze vietate assunte precedentemente", l'Ufficio di Procura specializzato del CONI deferiva ai competenti Organi della F.I.G.C. gli atleti Silvestri, Sergi e Signorile per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 19.2 del vigente Regolamento antidoping, e cioè la sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di anni due, ridotta ad anni uno, ai sensi dell'art. 19.5.2 del Regolamento, attesa la somministrazione della sostanza incriminata da parte del medico sociale.

Non essendo ancora entrato in vigore il Regolamento approvato il 30 giugno 2005, veniva parimenti deferito ai competenti Organi della F.I.G.C. il dott. Uzzi, per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 19.4.2 del vigente Regolamento, cioè la sospensione da qualsiasi attività per il periodo minimo di anni quattro.

3. La Commissione Disciplinare, con la pronunzia avversata, ritenuta sfornita di un benché minimo riscontro probatorio la tesi del mascheramento di sostanze dopanti, ha giudicato, anzitutto, il comportamento dei calciatori Sergi e Silvestri privo assolutamente di colpa e negligenza, avendo essi assunto la specialità farmaceutica a fine partita, in presenza di conclamata ed accertata difficoltà ad espellere urina, alla presenza del medico incaricato delle operazioni di prelievo antidoping e su espressa prescrizione del medico della società, primario ospedaliero e con esperienza trentennale qual medico sportivo, e quindi ha prosciolti i medesimi da ogni addebito.

Ha considerato, invece, diversamente la posizione del calciatore Signorile, avendo il medesimo negligenzemente assunto il preparato non su diretta prescrizione del medico sociale ed eventualmente alla presenza del medico incaricato del prelievo, bensì avendola ricevuta da terzo non tesserato e formalmente estraneo ai quadri sociali.

Con tale comportamento, peraltro, il Signorile sarebbe incappato nella violazione non tanto della specifica normativa di settore (Regolamento antidoping), quanto dei canoni generali di correttezza e probità sanciti dall'art. 1 C.G.S.. Pertanto, valutate le circostanze concrete della fattispecie ed il periodo di sospensione cautelare già sofferto, l'Organo di prime cure ha inflitto al Signorile la sanzione della squalifica per quattro mesi e cioè fino al 26 ottobre 2005 compreso, tenuto conto del periodo di sospensione già sofferto.

Quanto alla posizione del medico sociale, dott. Uzzi, ritenuta non provata la tesi accusatoria del compimento di attività diretta a procurare il mascheramento del-

l'assunzione di sostanze dopanti da parte dei calciatori del Taranto Calcio, realizzata attraverso la somministrazione di Lasix ai calciatori stessi in occasione dei prelievi antidoping, la Commissione Disciplinare ha ritenuto anche in questo caso di poter applicare l'art. 1 C.G.S., pur essendo i comportamenti a lui ascrivibili (somministrazione a più calciatori ed in distinte occasioni un prodotto comunque vietato dalla normativa antidoping) connotati di particolare gravità, al punto da giustificare la sanzione dell'inibizione per un anno, ritenuta equa considerato anche il modesto principio attivo somministrato.

4. La Procura Antidoping del C.O.N.I. ha interposto appello avverso la prefata pronunzia, chiedendo la piena applicazione della normativa antidoping, essendosi configurate evidenti fattispecie di illecito rilevanti per la detta normativa, ed insistendo quindi per l'accoglimento delle richieste già formulate in sede di atto di deferimento.

I calciatori Sergi e Silvestri, prosciolti dagli addebiti in primo grado, hanno controdedotto con apposita memoria, riferendosi anche alle originarie difese, e concluso per il rigetto dell'appello.

Altrettanto ha fatto il calciatore Signorile, sollevando anche profili di rito circa la tempestività dell'appello, e contestando altresì in via incidentale il *decisum* in relazione alla sanzione di quattro mesi inflitta ai suoi danni.

Il dott. Uzzi, da parte sua, ha proposto controricorso nonché appello incidentale avverso la sanzione dell'inibizione fino al 26 agosto 2006 inflittagli in prime cure.

5. L'appello della Procura antidoping, che risulta tempestivo rispetto alla ricezione delle motivazioni (la difesa del Signorile fa incongruo riferimento alle norme sull'appello al G.U.I.), è degno di pieno accoglimento.

La normativa di settore individua chiaramente come fattispecie di illecito (violazione antidoping) la mera "presenza" nell'organismo del tesserato di sostanze proibite o dei suoi metaboliti o marker (si veda l'art. 1.2 del Regolamento antidoping approvato con C.U. n. 149/A del 20 dicembre 2004, in vigore dal 1° gennaio 2005 e applicabile alla fattispecie), e tale presupposto si è nel caso di specie verificato.

Orbene, ha ragione la Procura appellante ad affermare che la prova liberatoria, in grado di escludere ogni addebito e responsabilità, non può che essere quella di avere assunto la sostanza dopante (o equiparata) in maniera del tutto involontaria o senza conoscere (con totale assenza di colpa) che la sostanza stessa era vietata.

Nel caso che ci occupa, invece, gli atleti - secondo l'assunto difensivo di controparte - sarebbero stati indotti in errore dallo stesso medico della società, che li ha assicurati non tanto sul fatto che la sostanza assunta non fosse vietata, ma in ordine al fatto che l'assunzione sarebbe stata senza conseguenze.

Ma l'art. 1.2.1 del Regolamento non lascia, in effetti, adito a dubbi: ogni atleta deve assicurarsi "personalmente" di non assumere una sostanza vietata. Ne consegue che l'assicurazione fornita da una terza persona, finanche il medico sociale, non può costituire una totale esimente, e questo ancor più quando l'assicurazione riguarda gli effetti e non la natura della sostanza.

La sentenza di prime cure non è dunque condivisibile, con riguardo alla posizione dei calciatori prosciolti (Sergi e Silvestri), in entrambi i suoi assunti fondamentali, ovvero la rilevanza che la tesi accusatoria del presunto mascheramento di sostanze dopanti è sfornita di ogni riscontro probatorio e l'assoluta assenza di

colpa dei detti atleti.

In disparte, infatti, la considerazione (comunque non decisiva) che è veramente difficile propendere per la tesi che in occasione di una conclamata difficoltà ad urinare, nonostante l'ingestione di grandi quantitativi di liquidi, possa assumere ruolo di efficace ed immediato ausilio l'assunzione di una compressa di diuretico (con i relativi tempi di assimilazione ed i rilevati fastidi gastrici), e che anche per tali motivi è altrettanto difficoltoso ipotizzare uno stato di necessità giuridicamente rilevante, quel che conta è che stata riscontrata nel referto biologico degli atleti il furosemide, ovvero un diuretico, sostanza di per sé vietata in quanto agente mascherante, e questo senza regolare procedura medica autorizzazione e di esenzione a fini terapeutici.

Non occorre invece, e questo – si ribadisce – al di là della circostanza che il riportato svolgersi dei fatti presenta connotati quanto meno inquietanti, che la Procura dimostri che l'assunzione di sostanze di per sé vietate in quanto mascheranti sia effettivamente servita per eludere il controllo antidoping, e questo anche a fronte di un quantitativo riscontrato non particolarmente significativo.

A questo punto il regime sanzionatorio speciale non lascia molti spazi ad interventi di carattere discrezionale.

E' infatti notorio, al riguardo, che il nuovo impianto regolamentare in vigore a partire dal 1° gennaio 2005 (analogamente a quello già vigente per il 2004) non lascia più quei margini di apprezzamento discrezionale precedentemente previsti in capo alla Commissione giudicante, ed in particolare non consente più di esercitare il potere atipico modificativo (in senso riduttivo) della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), punto III) del Regolamento antidoping vigente fino al 31 dicembre 2003.

Sulla base del regime applicabile alla fattispecie *de qua*, si è invece specificato, all'articolo 19.5 (non modificato dalla delibera di cui al C.U. n. 187/A del 15 marzo 2005), che l'annullamento o la riduzione della squalifica possono intervenire, infatti, solo per "circostanze realmente eccezionali" ed esclusivamente nei termini di seguito indicati dalle norme e per la sola irrogazione delle sanzioni (non al fine, dunque, di accertare se vi è stata o meno una violazione del Regolamento).

Si ha, così, che la sanzione della squalifica non debba applicarsi in caso di "nessuna colpa e negligenza" (art. 19.5.1), ovvero quando l'atleta dimostri che la violazione è avvenuta del tutto senza sua colpa o negligenza, con l'avvertenza però che in caso di presenza di una sostanza vietata o dei relativi metaboliti o marker nel campione biologico dell'atleta, l'atleta medesimo, per conseguire l'annullamento della sanzione, deve dimostrare in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo.

La sanzione edittale può, invece, essere ridotta, ma in ogni caso "non in misura inferiore alla metà del periodo minimo di squalifica teoricamente applicabile" (quando questa è a vita il periodo ridotto non può essere inferiore a otto anni), in caso di assenza di colpa o di negligenza "significativa" (art. 19.5.2), con onere probatorio sempre a carico dell'atleta ed anche qui con l'avvertenza che in caso di presenza di una sostanza vietata o dei relativi metaboliti o marker nel campione biologico dell'atleta, l'atleta medesimo per conseguire la riduzione della sanzione deve dimostrare in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo,

nonché in caso di collaborazione fattiva dell'atleta stesso per la scoperta e/o l'accertamento di violazioni del Regolamento da parte del personale di supporto dell'atleta e di altri (art. 19.5.3).

Ciò posto, alla stregua della più rigorosa, e connotata da tassatività, disciplina soprariportata, l'Organo giudicante, nel caso di specie (prima violazione per incontestato riscontro di diuretico nel campione biologico degli incolpati), ove non ritenga di applicare la sanzione minima edittale di due anni, può solo ridurre ad un anno la sospensione dall'attività ove ricorrano le circostanze previste e sopra menzionate, od altrimenti è chiamato ad escludere del tutto l'applicazione di sanzioni in caso di totale assenza di colpa.

Anche gli oneri probatori gravanti sugli atleti risultano ben delineati.

6. Tanto premesso, gli elementi affluiti al fascicolo a cura anche delle parti, a supporto della proprie strategie difensive, non possono condurre ad affermare l'assenza totale di colpa in capo agli atleti, atteso che lo svolgimento dei fatti, pacifico tra le parti, ha dimostrato nell'atteggiamento degli stessi una certa rilevante "leggerezza" e poca responsabilità nell'assumere sostanze seppur fornite da terzi qualificati, anche se, con riguardo al Sergi e Silvestri, in ossequio alle stesse richieste dell'Organo requirente, occorre formulare un responso di non particolare significatività dello status colposo e negligente causa il comprensibile affidamento nell'operato del medico sociale) e pertanto applicare ai medesimi la sanzione minima della squalifica di un anno.

La medesima sanzione va in verità applicata anche al Signorile, anche se il medesimo non può chiamare a sua discolpa il fatto di aver assunto la sostanza su diretta prescrizione del medico (bensì di un soggetto terzo non tesserato presunto collaboratore volontario della società), e per il quale l'Organo di prime cure ha inspiegabilmente ritenuto di non dover applicare la normativa di settore bensì l'art. 1 C.G.S.

La Procura antidoping, infatti, si è limitata, nel proprio atto di gravame, ad insistere per le sanzioni originariamente richieste con l'atto di deferimento (e quindi un anno di sospensione anche per il Signorile).

In relazione alla posizione del medico, e data la gravità del suo (reiterato) comportamento, non può non trovare in effetti applicazione la sanzione minima dell'inibizione per quattro anni, prevista per la somministrazione di sostanze vietate dall'art. 19.4.2 del Regolamento antidoping. La rimodulazione della sanzione applicata in primo grado, anche in questo caso in base all'art. 1 C.G.S., è avvenuta evidentemente in carenza di diretti riferimenti normativi legittimanti, dovendo trovare applicazione la normativa settoriale al momento vigente.

Per il complesso dei sopraindicati motivi la C.A.F. accoglie l'appello della Procura Antidoping C.O.N.I. e per l'effetto infligge al Dr. Uzzi William la sanzione dell'inibizione per anni 4 ed ai calciatori Signorile Nicola, Silvestri Sirio e Sergi Michele la sanzione per la squalifica per anni 1. Respinge l'appello incidentale del Dr. Uzzi William e ordina incamerarsi la tassa versata.

12) APPELLO DEL CALCIATORE ZANCHI MARCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO D SOSPENSIONE CAUTELARE DA OGNI ATTIVITÀ SPORTIVA PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 2 REGOLAMENTO ANTIDOPING

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la lega Nazionale professionisti - Com. Uff. n; 79 del 21.9.2005)

Con nota del 21.9.2005, il Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. segnalava che il calciatore Zanchi Marco, tesserato, all'epoca del fatto, per la società F.C. Messina, era risultato positivo per la presenza di metilprednisolone, in occasione della gara Lazio - Messina del 28.8.2005.

A seguito di ciò, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti disponeva la sospensione, in via cautelare, da ogni attività sportiva del calciatore, come previsto, in via obbligatoria dal Regolamento antidoping.

Avverso tale decisione proponeva appello lo Zanchi, non contestando l'esito delle analisi e sostenendo di avere eseguito delle microiniezioni di "due mg. di Depomedrol, associato con due ml. di Marcaina", esclusivamente per uso terapeutico e non "per migliorare le proprie prestazioni sportive".

Il tesserato affermava, in sostanza, di avere utilizzato i predetti farmaci in perfetta buona fede ed inconsapevole di violare le norme del Regolamento antidoping, convinto che si trattasse di una semplice cura terapeutica per (disposta da una struttura sanitaria pubblica) "un esito cicatriziale con iniziale calcificazione del terzo medio del bicipite femorale", con nessuna implicazione per l'attività agonistica e di averne denunciato, l'uso, al personale addetto, dopo essere stato sorteggiato per il controllo antidoping, all'esito della predetta gara.

Di conseguenza, veniva richiesta la revoca della sospensione cautelare.

Nella riunione del 29.9.2005 erano presenti il rappresentante della Procura Antidoping e il legale di fiducia dell'appellante che concludevano come da separato verbale.

L'appello dello Zanchi è infondato e non può essere accolto.

Non viene contestato che il calciatore è risultato positivo, per la presenza della predetta sostanza vietata, in esito alle analisi sul campione biologico prelevato in occasione del controllo antidoping, effettuato al termine della gara Lazio/Messina del 28.8.2005.

Ne consegue che la Commissione Disciplinare ha, correttamente, applicato la sospensione in via cautelare da ogni attività agonistica, con decorrenza immediata.

Alla luce delle risultanze probatorie, questa Commissione ritiene, infatti, che sussiste l'esigenza cautelare di sospensione dell'atleta da ogni attività sportiva, in quanto la positività alla sostanza proibita appare, verosimilmente, collegata alla volontà di potenziare, in modo artificioso, le proprie capacità atletiche e non a quella di curare, esclusivamente, i suoi predetti malanni fisici.

Lo Zanchi (come, del resto, nessun altro tesserato della sua società) ha sentito la necessità di comunicare l'accaduto ai medici incaricati del controllo antidoping per la gara in esame, prima di essere sorteggiato per l'esame antidoping, come sarebbe stato logico fare, se fosse veritiera la tesi difensiva.

La comunicazione del tesserato e dei medici della sua società dell'uso dei farmaci, si è, infatti, verificato solo in sede di controllo antidoping, dopo il relativo sorteggio (v. pagina 2 dell'appello).

Da quanto detto consegue che la richiesta di revoca della sospensione caute-

lare deve essere respinta, con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Zanchi Marco. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

